

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 30 aprile 1997, prot. 1296/1.3.16

*Incompatibilità alla carica di consigliere comunale.*

La S.V. ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere della scrivente Direzione regionale in ordine alla sussistenza di alcune cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

Occorre premettere che l'attività di consulenza, prevista dall'art. 91 della L.R. 1.3.1988, n. 7, è resa dagli uffici di questa Direzione regionale esclusivamente in esito a quesiti formulati dagli enti locali, tramite i soggetti (sia politici che burocratici) istituzionalmente abilitati a rappresentarli.

Tuttavia, a titolo collaborativo, si ritiene di esporre all'attenzione della S.V. e, per conoscenza, del rispettivo ente locale, le considerazioni che seguono.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono previste e disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

La condizione di "affittuario di un immobile di proprietà comunale" non risulta, ad avviso di questo Ufficio, corrispondere ad alcuna delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 della citata L. n. 154/1981.

Alla posizione di colui che è "fornitore al Comune di materiale vario in qualità di titolare, contitolare o dipendente di azienda commerciale" può trovare applicazione l'art. 3, n. 2) della L. 154/1981.

Tale norma prevede infatti l'incompatibilità per colui che "come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti" nell'interesse del Comune.

Quanto agli adempimenti necessari per procedere alla rimozione della causa di incompatibilità, si rinvia alle norme (artt. 2 e 6 della L. 154/1981) che disciplinano il relativo procedimento.